

Allegato alla delibera:  
n. 145 del 20-11-18



## Procedura di conciliazione

Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.

La procedura di conciliazione di seguito individuata si ispira ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità ed inoltre garantisce la terzietà e imparzialità del Collegio di conciliazione.

La procedura di conciliazione si applica sia al personale con qualifica dirigenziale sia tutto il personale dipendente.

### Procedura di conciliazione

Il dipendente valutato, in caso di non condivisione della valutazione ricevuta, può richiederne la revisione, formulando delle osservazioni nell'apposito spazio della scheda di valutazione individuale annuale, sottoscrivendola in occasione del colloquio finale di valutazione.

In questo caso il valutatore invierà al Collegio di Conciliazione l'intera scheda di valutazione entro 5 gg.

Il presidente del Collegio di conciliazione invita il valutato entro 10gg, che può farsi assistere da persona di fiducia, a illustrare, in un contraddittorio con il valutatore le ragioni della non condivisione della valutazione ricevuta.

Viene redatto un verbale della procedura di conciliazione che viene allegato alla documentazione relativa alla valutazione individuale

Al termine del contraddittorio il Collegio di Conciliazione può invitare il valutatore a riformulare la valutazione. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, entro i successivi 5 giorni lavorativi il Collegio di Conciliazione si pronuncia – con nota scritta e motivata – sulla corretta applicazione del sistema di valutazione da parte del valutatore.

### **Esito della procedura**

In caso di applicazione corretta del sistema di valutazione da parte del valutatore, la valutazione è confermata. In caso di applicazione non corretta, il valutatore rivede la valutazione secondo le indicazioni espresse dal Collegio di Conciliazione: egli potrà esprimere una nuova valutazione ovvero confermare, motivando, la valutazione precedente.

La presente procedura di conciliazione può essere esperita una sola volta.

Essa **non è** tuttavia **obbligatoria** né esclude l'esperimento della procedura prevista dall'art. 410 c.p.c..

### Collegio di conciliazione

E' istituito un organo collegiale, denominato "Collegio di Conciliazione", composto da tre membri individuato fra i Dirigenti dell'Agenzia.

La composizione del Collegio di conciliazione deve rispettare il principio della terzietà dello stesso, pertanto sono di volta in volta esclusi i dirigenti in posizione di valutatori

Svolge le funzioni di Presidente il dott. Rocco Sileo o, in caso di assenza o impossibilità, il Dirigente più anziano di età fra i Componenti effettivi.

I membri del Collegio sono tre effettivi e due supplenti e sono nominati dal Direttore con Delibera.

Nel caso in cui la conciliazione sia attivata da un Dirigente per la propria valutazione, il Dirigente che attiva la procedura non potrà esserne componente. \*